

***Contra Italicum,*
ovvero dell'ordinanza del
Tribunale di Messina
del 17 febbraio 2016.**

Nota editoriale

di **Matteo Cosulich** – Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento.

1. Introduzione

L'ordinanza del Tribunale di Messina che qui si commenta rimette alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità relative alla legge 6 maggio 2015, n. 52 (c.d. *Italicum*). L'ordinanza messinese si colloca nel solco della sent. n. 1 del 2014 della Corte costituzionale¹ e delle pronunce della Corte di cassazione che ne rappresentano rispettivamente il necessario antecedente (Corte di cassazione, Sez. I civ., ord. 21 marzo 2013, n. 12060, con cui vengono sollevate le questioni di legittimità costituzionale)² e l'accessoria conseguenza (Corte di cassazione, Sez. I civ., sent. 4 aprile 2014, n. 8878, con cui viene definito il giudizio *a quo*)³. Si tratta della nota vicenda che ha portato a espungere dall'ordinamento, annullandole per illegittimità costituzionali, le discipline dettate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (c.d. *Porcellum*) per alcuni istituti, la cui probabile incostituzionalità era stata segnalata da subito dalla dottrina⁴, mentre, in alcuni *obiter dicta* della propria giurisprudenza in sede di ammissibilità referendaria, la Corte costituzionale ne aveva più

¹ Sulla controversa compatibilità della legge n. 52 del 2015 con gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale nella sent. n. 1 del 2014 vedi, per tutti, A. RUGGERI, A. RAUTI (cur.), *Forum sull'Italicum*, Torino, Giappichelli, 2015.

² Vedila in *Gazzetta Ufficiale*, I serie speciale, n. 25, 19 giugno 2013, 214 ss.

³ La sent. n. 8878 del 2014 viene qui definita in termini di conseguenza accessoria per sottolineare come l'obiettivo dei proponenti le questioni di legittimità costituzionale fosse notoriamente la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di alcuni istituti disciplinati dalla legge n. 270 del 2005, l'accertamento del diritto di voto da parte del giudice civile ponendosi piuttosto come strumentale a tale dichiarazione.

⁴ Si vedano, *ex multis*, R. BALDUZZI, M. COSULICH, *In margine alla nuova legge elettorale politica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, 5179 ss.

può essere evidenzialmente gli “aspetti problematici”⁵, ammonendo però al riguardo il legislatore parlamentare; monito che, rimasto inascoltato per troppi lunghi anni, ha infine condotto all’annullamento pronunciato nella sent. n. 1 del 2014.

Protagonista dell’annullamento è indubbiamente la Corte costituzionale; ma deuteragonista ne è certamente la Corte di cassazione: la vicenda, per usare una metafora, si snoda seguendo un copione dove alla battuta della Cassazione del 2013 segue quella della Corte costituzionale del 2014, dopodiché la parola torna alla Cassazione per la scontata battuta finale, con la quale cala il sipario anche sul processo *a quo*, di fronte a un pubblico oramai distratto, dopo aver compulsato con tanta attenzione ogni singola parola della sent. n. 1 del 2014 della Corte costituzionale⁶.

Fuor di allegoria, la Corte di cassazione – com’è noto – ribalta le precedenti pronunce della giurisprudenza di merito, giudicando rilevanti (anche in quanto incidentali rispetto al processo principale) le questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale parlamentare, sollevate in sede di giudizio di accertamento del diritto di voto dinanzi al giudice civile. In tal modo si spalanca la via – sino ad allora sostanzialmente preclusa (la “zona franca”, stigmatizzata al punto 2 *in diritto* della sent. n. 1 del 2014) – per adire, relativamente alle leggi elettorali parlamentari, la Corte costituzionale, sottoponendole le questioni reputate dalla Cassazione stessa non manifestamente infondate, oltre che, come si è visto, rilevanti. Il giudice delle leggi, da parte sua, coglie al volo la possibilità offertagli dalla Cassazione e accoglie le questioni relative al premio di maggioranza (privo di soglia minima per la sua attribuzione) e alla lista bloccata; la Corte costituzionale interviene così manipolativamente sulla legge n. 270 del 2005, privata dalla sent. n. 1 del 2014 dell’uno e dell’altro istituto, ma comunque immediatamente applicabile, sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte, elaborato in sede di giudizio di ammissibilità dei *referendum* in materia elettorale, a partire dalla sent. n. 29 del 1987. *Le dernier mot* spetta infine alla Corte di cassazione che sulla base della sent. n. 1 del 2014 decide nel merito della causa oggetto del giudizio principale, confermando così formalmente l’incidentalità – e dunque la rilevanza – delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla stessa Cassazione poco più di un anno prima nell’ambito del medesimo processo *a quo*.

2. La rilevanza

Come si accennava all’inizio, l’ordinanza di rimessione del Tribunale messinese si caratterizza per una marcata continuità con gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che si sono ora brevemente richiamati; continuità riscontrabile sia nei profili processuali, sia nei profili sostanziali che l’ordinanza del 17 febbraio si trova via via ad affrontare.

Quanto ai profili processuali, l’ordinanza aderisce alle valutazioni espresse dalla giurisprudenza costituzionale nella sent. n. 1 del 2014 con riferimento alla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionali sollevate nel giudizio principale. Più specificamente, l’argomentare del Tribunale di Messina supera indenne le obiezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato relativamente alla

⁵ Si vedano le sentt. n. 15 del 2008 (punto 6.1 *in diritto*), n. 16 del 2008 (punto 6.1 *in diritto*) e n. 13 del 2012 (punto 3 *in diritto*).

⁶ Si vedano i numerosissimi, attenti commenti alla sent. n. 1 del 2014 sia sulle riviste cartacee (*Diritto pubblico, Il Foro italiano, Iustitia, Giurisprudenza costituzionale, Osservatorio sulle fonti, Lo Stato, Quaderni costituzionali, Rassegna parlamentare*), sia online (*Rivista AIC, Osservatorio costituzionale AIC, confronti costituzionali, consultaonline, forum di quaderni costituzionali, costituzionalismo.it, dirittifondamentali.it, federalismi.it*).

carenza di interesse dei ricorrenti, da un lato, e, dall'altro, all'incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto al processo principale.

Sotto il primo aspetto, può sottolinearsi come l'ordinanza messinese, al punto 3.2, porti alle estreme conseguenze le conclusioni raggiunte nella sent. n. 1 del 2014 e nell'ord. n. 12060 del 2013, non a caso ampiamente citate. Se con riferimento alla legge elettorale delle Camere del Parlamento la Corte costituzionale aveva affermato l'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, "indipendentemente da atti applicativi della stessa [legge], in quanto già l'incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante", e se la Corte di cassazione aveva evidenziato come l'interesse ad agire dei cittadini elettori sussista "in qualunque momento" rispetto a tale legge, se essa leda il diritto di voto "inviolabile e permanente", il Tribunale di Messina si spinge oltre, laddove la legge n. 52 del 2015 viene impugnata dinanzi ai giudici di Palazzo della Consulta a prescindere non solo dalla sua applicazione, ma anche dall'astratta possibilità che quest'ultima si verifichi. È noto infatti che, ai sensi dell'art. 1, 1° c. lett. i legge n. 52, la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della legge stessa "a decorrere dal 1° luglio 2016". Dunque in oggi la legge n. 52 del 2015 non troverebbe comunque applicazione.

Sotto il secondo aspetto, l'ordinanza messinese segue pedissequamente la via concordemente tracciata dalla Corte costituzionale (sent. n. 1 del 2014) e dalla Corte di cassazione (ord. n. 12060 del 2013 e sent. n. 8878 del 2014), nel cui richiamo, testuale o parafrasato, tende a esaurirsi il punto 4 dell'ordinanza stessa; non stupirà constare come lì si ravvisi pianamente l'incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto al processo principale, nel quale viene senza difficoltà individuato "un *petitum* separato e distinto" da tali questioni.

Per quanto attiene all'accesso alla Corte costituzionale potrebbe quindi concludersi che il Tribunale di Messina traccia, per le leggi elettorali delle Camere del Parlamento e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale e di cassazione, un'agevole via incidentale che comporta un controllo di costituzionalità di tipo quasi astratto⁷, in quanto esercitato a prescindere dall'applicazione della legge; è sufficiente che la legge elettorale parlamentare sia vigente, anche se non applicabile (com'è oggi, sino al 1° luglio 2016, la legge n. 52 del 2016), e che un giudice civile la reputi (astrattamente) lesiva del diritto di voto, perché essa possa giungere al giudizio della Consulta.

Ben diversa, e più erta, è la via che debbono percorrere le altre leggi elettorali per essere sottoposte al giudizio di costituzionalità. In assenza di "«zona franca», sottratta al sindacato costituzionale", vale a dire, specularmente, in presenza degli "ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto e può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano", il sindacato della Corte costituzionale sulla rilevanza delle questioni è assai più stringente e conduce a escludere l'accesso in via incidentale per il tramite del giudice civile in sede di accertamento del diritto di voto (Corte costituzionale, sent. n. 110 del 2015, punto 3.5 *in diritto*). Per le leggi elettorali diverse da quelle delle Camere del Parlamento, la citata giurisprudenza costituzionale sembra suggerire piuttosto l'accesso in via incidentale per il tramite del giudizio amministrativo. Una volta giunte per tal via dinanzi alla Corte costituzionale, la valutazione di quest'ultima sulla rilevanza della questione è però assai rigorosa; tanto è vero che può

⁷ Si intendono qui richiamare, almeno a livello terminologico, le categorie del controllo di costituzionalità astratto e concreto, proprie della giustizia costituzionale tedesca (vedi, per tutti, S. DETTERBECK, *Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG. A. Abstrakte Normenkontrolle*, e ID., *Art. 100 GG. A. Konkrete Normenkontrolle des Bundesverfassungsgerichts*, in M. SACHS (Hrsg.), *GG - Grundgesetz Kommentar*, 7. ed., München, C.H. Beck, 2014, rispettivamente 1984-1986 e 2940-2945).

determinare un giudizio d'inammissibilità, ove, “nella sua applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non ha prodotto alcuno degli effetti incostituzionali paventati dal rimettente”; dunque “la questione risulta essere meramente ipotetica, e pertanto non rilevante” (Corte costituzionale, sent. n. 193 del 2015, punto 3.1. *in diritto*).

Il controllo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali delle Camere parrebbe così caratterizzarsi per un'accezione debole di rilevanza, risultando piuttosto astratto, mentre quello sulle altre leggi elettorali si effettua utilizzando una nozione di rilevanza in senso forte, che viene valutata dal giudice delle leggi con indubbia acribia, risultando, al contrario, assai concreto⁸. Il peculiare atteggiarsi del sindacato di costituzionalità sulle leggi elettorali delle Camere del Parlamento – che l'ordinanza del Tribunale di Messina che qui si commenta contribuisce a consolidare, sottoponendo alla Consulta una questione “meramente ipotetica”, per dirlo con la sent. n. 193, ora citata, in quanto relativa a una legge, la n. 52, inapplicabile, lo si ribadisce, sino al 1° luglio 2016 – sembra anticipare la previsione *de iure condendo*, secondo la quale le (sole) leggi elettorali della Camera e del Senato possono essere oggetto di controllo preventivo di legittimità costituzionale (art. 73, 2°c. Cost., come risulterebbe novellato dall'art. 13, 1°c. d.d.l. cost. n. 1429)⁹. D'altra parte, nell'ambito del sindacato di legittimità costituzionale, l'individuazione – oggi giurisprudenziale, domani forse costituzionalmente stabilita – di peculiari modalità di accesso alla Corte per le discipline elettorali delle Camere del Parlamento può essere vista come il *pretium (suffragii) libertatis*; vale a dire come il modo per garantire, nonostante tutto, il diritto di voto *ex art. 48 Cost.*, evitando di applicare per un decennio una legge elettorale parlamentare lesiva della libertà (e dell'eguaglianza) del voto, com'era la legge n. 270 del 2005, secondo la sent. n. 1 del 2014.

3. La non manifesta infondatezza

Dal punto 5 dell'ordinanza sino alle conclusioni (punto 17), il Tribunale messinese affronta i profili sostanziali, valutando la sussistenza del requisito della non manifesta infondatezza di una panoplia di questioni di legittimità costituzionale, propostegli dai ricorrenti del processo principale. È sufficiente passare rapidamente in rassegna i motivi accolti e quelli respinti per constatare come l'ordinanza di rimessione messinese rimanga anche sostanzialmente – oltre che processualmente, come si visto sinora – adesiva alla sent. n. 1 del 2014 e all'ord. n. 12060 del 2013. Altrimenti detto, l'ordinanza messinese aderisce alla giurisprudenza ora menzionata, sia per ciò che rimette al giudizio di costituzionalità, sia per ciò che non gli rimette. Così – come meglio si vedrà nel prosieguo – il Tribunale di Messina reputa non manifestamente infondate le questioni per così dire analoghe a quelle sollevate dalla Cassazione nel 2013 e accolte dalla Corte costituzionale nel 2014, vale a dire le questioni relative al premio di maggioranza e al carattere bloccato (ora parzialmente, con riferimento al solo capolista) delle liste di candidati. Per di più, le altre questioni rimesse dall'ordinanza messinese al giudice costituzionale trovano corrispondenza in tale precedente o direttamente, o in quanto ad esso riconducibili. Quanto alle prime, si considerino i punti 15-16 dell'ordinanza sulle differenze fra sistemi elettorali previsti per le due Camere, una volta che

⁸ Si veda il richiamo al “verbale delle operazioni elettorali”, al punto 3.1 *in diritto* della sent. n. 193 del 2015.

⁹ Si fa naturalmente riferimento al testo del disegno di legge costituzionale (Atto Senato n. 1429, XVII legislatura, d'iniziativa governativa, comunicato alla Presidenza l'8 aprile 2014) approvato in prima lettura da entrambe le Camere, e in seconda lettura dal Senato; testo attualmente assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, presumibilmente chiamata nelle prossime settimane a votarlo in seconda lettura.

diverrà applicabile la legge n. 52 del 2015; punti che riecheggiano il punto 4 *in diritto* della sent. n. 1 del 2014. Quanto alle seconde, basti rammentare che la disciplina della clausola di sbarramento sembra venir rimessa alla Consulta in quanto inserita in un sistema elettorale con premio di maggioranza (punto 6.4), mentre la questione riconducibile al “*vulnus* al principio della rappresentatività territoriale e del voto diretto”, giudicata non manifestamente infondata al punto 8, risulta in realtà strettamente collegata – come vedremo – alla previsione del premio, strumento principe di distribuzione dei seggi nella legge n. 52.

Tra le questioni di legittimità costituzionale che non trovano corrispondenza nel precedente del 2013-2014 e non vengono (conseguentemente?) sollevate dal Tribunale di Messina, due paiono meritevoli di una certa attenzione. L’una, in quanto sembra confermare il già evidenziato carattere adesivo dell’ordinanza messinese, nel caso di specie con riferimento all’ordinanza di rimessione della Cassazione del 2013 (ord. n. 12060): il Tribunale di Messina, al punto 12 dell’ordinanza, non solleva la questione relativa al “*vulnus* alle prerogative del Presidente della Repubblica” che reputa manifestamente infondata, riproponendo le medesime parole della Cassazione (punto 10.1 dell’ord. n. 12060); peraltro il Tribunale messinese risulta notevolmente agevolato dalla presenza, nella legge n. 52 del 2015 e nella legge n. 270 del 2005, dell’identica disposizione che fa salve – forse pleonasticamente – le “prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’art. 92, 2°c. Cost.” (rispettivamente art. 2, 8°c. e art. 1, 5°c.). L’altra questione ha ad oggetto un presunto vizio del procedimento di formazione della legge n. 52. Come si è accennato poc’anzi, il Tribunale non accoglie il corrispondente motivo (punto 5 dell’ordinanza), evitando così di avventurarsi nell’impervio terreno degli *interna corporis acta*; impervietà che risulterebbe ancor più accentuata – alla luce della sent. n. 9 del 1959 della Corte costituzionale, punto 2 *in diritto* – se il parametro del giudizio di costituzionalità fossero i regolamenti parlamentari o, peggio ancora, la loro interpretazione; proprio quest’ultimo parrebbe essere il caso cui l’ordinanza allude, almeno laddove menziona il “lodo Iotti”¹⁰.

Al riguardo, in una prospettiva squisitamente teorica – o, se si preferisce, controfattuale – può costituire un interessante esercizio intellettuale il chiedersi che cosa sarebbe potuto accadere se fosse stato sottoposto al giudizio della Corte costituzionale il vizio in discorso, riguardante il procedimento di formazione dell’intera legge n. 52¹¹, e la relativa questione di legittimità costituzionale fosse stata accolta. L’accoglimento della questione avrebbe infatti determinato l’annullamento dell’intera legge e la conseguente reviviscenza della legge precedente¹², vale a dire della legge n. 270 del 2005, peraltro come rimodellata dalla sent. n. 1 del 2014. Nell’ipotesi ora proposta, la prospettata reviviscenza eviterebbe alla Corte costituzionale i faticosi interventi manipolativi, posti in essere nella sent. n. 1 del 2014 (soprattutto al punto 6 *in diritto*, dove viene reintrodotta la preferenza unica), per restare fedele alla sua giurisprudenza referendaria sull’immediata applicabilità della normativa elettorale residua¹³.

¹⁰ Sul quale vedi T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DECARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, *Diritto parlamentare*, 2 ed., Milano, Giuffrè, 2011, 175.

¹¹ *Rectius*, par di capire, dei suoi artt. 1, 2 e 4 che costituiscono però l’intera disciplina dell’*Italicum*, in quanto il rimanente art. 3 incide sul d.P.R. n. 361 del 1957 (il testo unico per l’elezione della Camera dei deputati) con poche novelle marginali, se non curiose (così al 1°c., lett. a, l’abrogazione della possibilità di prevedere nel seggio elettorale “un accesso separato alle donne”).

¹² Così R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, Giuffrè, 1998, 207, che peraltro ragiona, piuttosto che di reviviscenza, di una condizione nella quale “ridiventano operanti le norme abrogate dalle disposizioni caducate dalla pronuncia di incostituzionalità”.

¹³ Vedi *supra* par. 1.

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale che sono state invece sollevate dal Tribunale di Messina, si è già avuto modo di osservare come esse ricalchino fedelmente quelle accolte dalla sent. n. 1 del 2014. Il costante riferimento a quest'ultima, e alla giurisprudenza di cassazione che la precede e la segue, rappresenta certamente il punto di forza dell'ordinanza dello scorso 17 febbraio; ma, a ben vedere, ne costituisce anche un elemento di possibile debolezza. In altre parole, la forza di rifarsi a un precedente cui presumibilmente la Corte costituzionale si atterrà in futuro si manifesta soltanto quando e se le discipline della legge n. 52 impugnate dal Tribunale messinese sono analoghe a quelle annullate dalla sent. n. 1 del 2014. Detta forza, però, può tramutarsi nel suo contrario, quando la legge n. 52 del 2005 si allontana dalla legge n. 270 del 2015. Ad avviso di chi qui scrive, l'accennato allontanamento è più che altro apparente, ma ciò non toglie che il diverso atteggiarsi di alcuni istituti, nella legge n. 52, avrebbe forse richiesto da parte del giudice rimettente una qualche ulteriore argomentazione, in sede di valutazione della non manifesta infondatezza delle relative questioni di legittimità costituzionale. Può notarsi al riguardo come l'ordinanza messinese, quando il diretto richiamo alla sent. n. 1 del 2014 diventa più arduo per il differenziarsi della disciplina impugnata da quella oggetto di tale pronuncia, tenda a sostituirlo con citazioni dottrinali, peraltro piuttosto generiche, anche in quanto anonime, in formale e forse anacronistico omaggio all'art. 118, 1°c. disp. att. c.p.c.

Le affermazioni ora proposte paiono attagliarsi soprattutto alla parte dell'ordinanza avente a oggetto il premio di maggioranza e gli istituti ad esso collegati. Così, al punto 6.4 dell'ordinanza, il Tribunale messinese afferma che la soglia del 40% dei voti validamente espressi (che, ai sensi dell'art. 2, 25°c. legge n. 52 del 2015 la lista con la “maggiore cifra elettorale nazionale” deve raggiungere per ottenere il premio di 340 seggi al primo turno) “non appare irragionevole, nell'ambito della discrezionalità politica del legislatore, perché né esigua (...) né lontana dalla maggioranza assoluta”. Viene però sollevata egualmente la questione di legittimità costituzionale, alla luce della considerazione che la soglia del 40% viene calcolata sui voti validi anziché sugli elettori, nonché della previsione del ballottaggio e dell'introduzione della clausola di sbarramento del 3%.

Ad adiuvandum, l'ordinanza messinese menziona la “riforma costituzionale” e la conseguente possibilità che la Camera dei deputati divenga l'unica “espressione diretta della rappresentatività popolare”; dal che desume che “il principio maggioritario non può che essere adeguatamente contenuto”. Occorre però rammentare che l'entrata in vigore della revisione costituzionale oggi non è tanto e soltanto *incerta quando*, quanto piuttosto e soprattutto *incerta an*, poiché il corrispondente *iter legis* è ben lungi dall'essere terminato¹⁴. Se il giudizio di legittimità costituzionale si svolgesse sulla base di considerazioni *de iure condendo* del testo costituzionale, anche il parametro del giudizio (come già il suo oggetto)¹⁵ rischierebbe di divenire meramente ipotetico.

Venendo alle motivazioni vere e proprie della questione di legittimità costituzionale, quella relativa al calcolo della soglia del 40% sui voti validi anziché sugli elettori appare di un certo interesse, allorché si rammenti – non in astratto, ma in concreto – come, in presenza di un recente, drammatico calo della partecipazione al voto, a detta soglia potrebbe corrispondere una percentuale di elettori davvero inquietantemente esigua.

Il richiamo al ballottaggio è certamente assai opportuno per sostenere l'illegittimità costituzionale del premio di maggioranza, ma – ad avviso dello scrivente – per ragioni che sono in

¹⁴ Vedi *supra* nt. 9.

¹⁵ Vedi *supra* par. 2.

qualche modo rimaste nella penna del giudice messinese. Se la soglia minima per l'attribuzione del premio è stata prevista per impedire che quest'ultimo venga assegnato in assenza di una chiara indicazione da parte di una percentuale significativa dei votanti (e quindi in omaggio all'inequivoca giurisprudenza costituzionale sul punto), non sfugge come l'introduzione del ballottaggio rischi di vanificare tale obiettivo. Come nella legge n. 270, così anche nella legge n. 52, il premio viene attribuito comunque, quasi a prescindere dalla volontà del corpo elettorale; nell'un caso per l'assenza di soglia minima, nell'altro per la presenza del ballottaggio, al quale tra l'altro si presentano in solitudine le due liste più votate al primo turno, senza possibilità di apparentamenti. Di conseguenza, l'*Italicum* costituisce un esempio (come lo era il *Porcellum*), di sistema elettorale a esito certo; qualunque sia la percentuale degli elettori che esprimono un voto valido e qualunque sia la distribuzione dei suffragi tra le liste, a quella vincente viene sempre e comunque attribuita la maggioranza (più che) assoluta dei seggi alla Camera dei deputati (340 su 630). Il che non appare esattamente un modo impeccabile di bilanciare la rappresentanza democratica con lo "scopo di garantire la stabilità del governo": detto scopo prevale eccessivamente sulla rappresentanza democratica, "sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente" (sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 *in diritto*). Tanto più che il premio previsto dalla legge n. 52 non si inserisce in una forma di governo caratterizzata dall'elezione diretta dell'esecutivo (*rectius* del suo vertice), tale da rendere il premio e la conseguente alterazione della rappresentanza "funzionali alle esigenze di governabilità dell'ente" (Corte cost., sent. n. 275 del 2014, punto 3.2 *in diritto*). La forma di governo statale è e resta parlamentare, come implicitamente conferma la stessa legge n. 52, facendo salve, se mai ve ne fosse stato bisogno, le prerogative del Presidente della Repubblica *ex art. 92, 2°c. Cost.*¹⁶. Forse occorrerebbe ricordare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, "la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo" (sent. n. 4 del 2010, punto 2.1 *in diritto*), non viceversa.

Come si è detto, la previsione della clausola di sbarramento viene valutata dall'ordinanza messinese congiuntamente all'introduzione del premio di maggioranza, per reputare non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale attinenti all'una (punto 6.5) e all'altro (punto 6.4). Il nesso tra la sospettata incostituzionalità di un istituto e la disciplina del premio di maggioranza è presente, sebbene non esplicitato dal Tribunale di Messina, anche al punto 8 dell'ordinanza, laddove viene reputato leso "il principio della rappresentatività territoriale e del voto diretto". A contrastare con la Costituzione, non sembra infatti tanto il meccanismo di trasferimento dei seggi da una circoscrizione all'altra (ammesso dalla Corte costituzionale in nome della discrezionalità legislativa nella sent. n. 271 del 2010, punto 5.2 *in diritto*), quanto il carattere nazionale della distribuzione dei seggi, poiché, nella legge n. 52, rende la relazione fra i voti espressi dagli elettori nei piccoli collegi plurinominali e l'individuazione dei deputati ivi eletti assai meno diretta e immediata di quanto si potrebbe presumere. Il carattere nazionale della distribuzione dei seggi è però appunto la conseguenza delle modalità con le quali è disciplinata l'attribuzione del premio di maggioranza: per assegnare nazionalmente il premio, i seggi sono complessivamente assegnati alle varie liste a livello nazionale e solo successivamente ripartiti, dapprima nelle circoscrizioni regionali, quindi nei collegi plurinominali infraregionali (art. 2, 25°c. e 26°c. legge n. 52), secondo proporzioni non necessariamente corrispondenti ai risultati elettorali in ogni collegio plurinominali.

¹⁶ Vedi *supra* in questo paragrafo.

Paradossalmente lo stesso istituto del voto di preferenza aggrava tale effetto distorsivo, se non altro poiché dà all'elettore l'impressione di scegliere i candidati nell'ambito della lista votata. Impressione però largamente illusoria, sia per la presenza dei capilista sottratti al voto di preferenza (art. 2, 26°c.) – che, al punto 9 dell'ordinanza, pare indurre il Tribunale di Messina a rimettere la corrispondente disciplina al giudizio della Corte costituzionale, soprattutto per la fattuale considerazione che la rappresentanza parlamentare delle minoranze risulterebbe “largamente dominata da capilista bloccati” – sia perché appunto la distribuzione dei seggi nel piccolo collegio plurinomiale non dipende prevalentemente dalla distribuzione nel medesimo collegio dei voti di lista, e quindi neppure dei voti di preferenza.

4. Conclusioni

Si può facilmente prevedere che all'ordinanza del Tribunale di Messina ne seguiranno altre, anch'esse atte a rimettere alla Corte costituzionale questioni di legittimità relative alla legge n. 52 del 2015, sulla base dei già instaurati processi dinanzi al giudice civile in sede di accertamento del diritto di voto, di cui si presume la lesione da parte di tale disciplina legislativa. Al riguardo, è possibile che le questioni sollevate da altri giudici *a quibus* non coincidano, nel parametro, nell'oggetto e/o nelle motivazioni, con quelle sottoposte alla Corte costituzionale dal Tribunale messinese. Come si è visto, quest'ultimo è stata assai prudente, quantomeno nel senso di mostrarsi adesivo agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale (sent. n. 1 del 2014) e dalla Corte di cassazione (ord. n. 12060 del 2013 e sent. n. 8878 del 2014). Forse gli altri giudici dei processi principali si distaccheranno maggiormente da tale precedente, magari ampliando il novero degli oggetti e dei parametri del successivo giudizio di legittimità costituzionale.

Ma al Tribunale di Messina va riconosciuto l'indubbio merito di aver fatto da battistrada nel sottoporre l'*Italicum* alla Corte costituzionale, consentendole così di chiarire i non pochi dubbi sulla legittimità costituzionale di quest'ultimo; dubbi che è opportuno non restino indefinitamente tali, poiché attengono a “un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico” (sent. n. 1 del 2014, punto 2 *in diritto*). Quanto alla descritta prudenza del Tribunale messinese, oltre a ricordare che essa costituisce pur sempre una virtù cardinale, potrebbe rammentarsi che, quando in montagna si procede in neve fresca, è preferibile camminare nelle eventuali poche orme di chi ci ha preceduti su quella via.